

Scheda di lettura FLC CGIL

La sostituzione del DSGA e le relative indennità

a.s. 2020/2021

Riepiloghiamo di seguito le norme del CCNL 2006/2009 sulla sostituzione dei Dsga e il pagamento degli Assistenti amministrativi che li sostituiscono.

Cosa dice il CCNL 2006/2009

In sintesi, il Contratto prevede la sostituzione:

- *art. 47, comma 1 e 3* – tramite incarichi specifici che, in base alla propria disponibilità, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio;
- *art. 50, comma 4* - il titolare della 2° posizione economica è tenuto alla sostituzione del Dsga per periodi temporanei;
- *art. 146, comma 7* - continua a trovare applicazione "ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4/8/1995...".

Cosa dice il CCNI sulle utilizzazioni

In sintesi l'art. 14 prevede che, posto che nella provincia non ci siano esuberi, in caso di assenza del Dsga, questo possa essere sostituito, nell'ordine:

- con conferimento d'incarico a tempo determinato, attingendo dalle graduatorie permanenti per responsabile amministrativo (art. 7 D.M. 146/2000), laddove non sono ancora esaurite;
- dall'Assistente Amministrativo titolare e/o in servizio presso la medesima istituzione scolastica, in base alla posizione economica ricoperta (2° e poi 1°, se disponibili);
- dall'Assistente Amministrativo titolare e/o in servizio presso la medesima istituzione scolastica con conferimento d'incarico specifico (dietro sua richiesta);
- in caso non ci fosse personale disponibile interno alla scuola, dagli Assistenti Amministrativi di altre scuole, collocati in posizione utile negli appositi elenchi provinciali del personale aspirante alle utilizzazioni.

Questo incarico può essere conferito anche ai Dsga di ruolo, disponibili all'affidamento in "reggenza" su altra scuola normo-dimensionata. Sempre qualora non ci fosse personale all'interno all'Istituzione scolastica disposto ad accettare l'incarico.

Ruolo della contrattazione d'Istituto

Nel caso in cui l'incarico di Dsga non venga assegnato a personale esterno alla scuola (dove è l'USR/APT che nomina), è la contrattazione d'Istituto che stabilisce i criteri per l'assegnazione dell'incarico di sostituzione, in base alle posizioni giuridiche di cui si è beneficiari e alle disponibilità presentate, soprattutto se si tratta di posto disponibile e/o vacante.

Quindi, posta la disponibilità, va seguito l'ordine di cui sopra: la 2° posizione economica e, in assenza, l'incarico può essere conferito all'Assistente amministrativo titolare di 1° posizione economica che ne fa richiesta, ovvero all'aspirante disponibile in base all'art. 47 del CCNL. Non sussiste uno specifico obbligo di sostituzione in capo alla 2° posizione economica su posto vacante per l'intero anno scolastico, ma solo per sostituzione temporanea (vedere la [nota 9067 dell'8 ottobre 2010](#) e la [sentenza](#) del Tribunale di Roma n. 1865 del 25 febbraio 2016).

A maggior ragione non sussiste obbligo per l'Assistente amministrativo che è in servizio in part-time.

In caso di sostituzione temporanea del Dsga (malattia, ferie, etc...), l'incarico deve essere assegnato al titolare di 2° posizione economica, che è tenuto contrattualmente a prenderne il posto.

Qualora vi fossero più aspiranti aventi titolo (in possesso di 2° posizione economica oppure senza posizione economica) all'interno della medesima scuola, disponibili al conferimento della sostituzione (sia su posti disponibili che su posti disponibili e/o vacanti) e con gli stessi requisiti di partenza, è nella competenza della contrattazione d'Istituto stabilire i criteri di graduazione per l'assegnazione dell'incarico.

LE INDENNITÀ SPETTANTI AL DSGA

Al Dsga titolare e all'Assistente amministrativo che sostituisce il Dsga, o che ne svolge le funzioni, spettano:

L'INDENNITÀ DI DIREZIONE è composta da una parte fissa e da una parte variabile, la cui misura è indicata nelle Tabelle allegate al CCNL 2016/2018.

LA QUOTA FISSA spetta in ragione del servizio prestato e viene liquidata per ogni giorno di sostituzione, detratto il CIA (compenso individuale accessorio) in godimento nel profilo di Assistente amministrativo.

Tale indennità, per il Dsga titolare, è corrisposta dal MEF nel cedolino dello stipendio. Per l'Assistente amministrativo che sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni è corrisposta a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 88 c. 2 i) e art. 56 CCNL 2006/2009).

LA QUOTA VARIABILE spetta nei casi di cui sopra, è a carico del FIS (artt. 56 e 88 del CCNL) ed è legata alla complessità della scuola. Questo compenso spetta sia al Dsga, sia al suo sostituto, anche quando la sostituzione del titolare avviene durante le ferie.

A questo fine le scuole ricevono risorse specifiche attraverso i parametri del FIS (art. 88 CCNL 2006/2009) sia per il titolare, che per il suo sostituto.

Le scuole devono programmare questi compensi fin dall'inizio dell'anno e detrarli a monte del Fondo dell'istituzione scolastica, prima della contrattazione.

Con la sottoscrizione del CCNI sul FMOF (Fondo Unico per il Miglioramento dell'Offerta Formativa), di cui all'articolo 40 del CCNL 2016/2018, sono state inserite anche le economie nazionali (sulle quali precedentemente veniva sottoscritto un contratto separato), che possono essere utilizzate, a incremento del Fondo, per remunerare anche le doppie indennità di sostituzione dei Dsga (titolare assente, Assistente amministrativo che sostituisce per tutto l'anno e Amministrativo che sostituisce in caso di assenze temporanee del sostituto incaricato).

L'INDENNITÀ DI FUNZIONE SUPERIORE è un trattamento economico previsto per la qualifica superiore e spetta all'Assistente amministrativo che sostituisce il Direttore per più di 15 giorni e sulla quale è intervenuta la legge di stabilità 2013 che ne ha ridotto il compenso alla differenza fra il livello di retribuzione iniziale del Dsga e quello complessivamente in godimento dell'Assistente amministrativo incaricato. La sua liquidazione è operata dalle RTS (Ragionerie Territoriali) tramite il sistema NoiPA, unitamente allo stipendio.

L'INDENNITÀ DI REGGENZA per i Dsga di ruolo che assumono l'incarico presso due scuole normo-dimensionate è prevista dal CCNL 2006/2009, all'art. 146, comma 7, il quale prevede che continui a trovare applicazione *"ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4/8/1995..."*. Dal momento che se ne prevede la misura nel contratto, l'istituto contrattuale resta tuttora valido.

L'INDENNITÀ DI REGGENZA per i Dsga di ruolo che assumono l'incarico presso due scuole, normo-dimensionata e sotto-dimensionata, oppure due scuole sotto-dimensionate viene riconosciuta mensilmente (Accordo Aran del 10 novembre 2014) - a decorrere dall'a.s. 2012/2013 e per l'a.s. 2013/2014 - ed è corrisposta per 12 mensilità. L'ammontare di tale indennità, omnicomprensiva, è di 214 euro lordi mensili e il suo pagamento è a carico del MEF.

In questo caso al Dsga spetta, sia l'indennità di direzione (a carico del FIS), parte variabile, di entrambe le scuole, sia l'indennità di funzione superiore ridotta al 50% secondo quanto stabilito dall'art. 146 del CCNL 29/11/2007, che richiama l'art. 69 del CCNL 4/8/1995. Non spetta anche l'indennità di direzione parte fissa.

Nell'art. 39 del nuovo CCNL 2016/2018, era stata appositamente inserita la proroga degli effetti della sequenza contrattuale del 10/11/2014 (art. 2, comma 4) per risolvere definitivamente il problema del suo pagamento dopo il 2014/2015. Tuttavia, il MEF ha utilizzato per altri scopi le risorse derivanti dai risparmi dovuti al dimensionamento, che dovevano servire a remunerare questo compenso. In legge di bilancio 2020 sono state reperite nuove risorse per pagare gli anni pregressi (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19). Seppur con notevoli ritardi, dovuti ai cambi di Ministro e al rifacimento degli iter autorizzativi, ora dovranno essere liquidate da NoiPA. Per il futuro, in attesa che si trovi un accordo in Conferenza Stato-Regioni, sono necessari nuovi finanziamenti per la sua copertura. Non sussiste alcun obbligo per i Dsga ad accettare il suddetto incarico che, in base all'art. 19 del D.Lgs 65/2001, è obbligatorio solo per i dipendenti pubblici appartenenti all'area della Dirigenza, area di cui non fanno parte i Dsga.

All'Assistente amministrativo che sostituisce il Dsga reggente - sia nella scuola di titolarità sia in quella in reggenza - spetta l'Indennità di direzione, parte fissa e variabile.

Lo stesso trattamento economico spetta all'Assistente amministrativo della scuola di titolarità del Dsga in reggenza, in ragione dei giorni di sostituzione.

LA QUOTA FISSA spetta nel caso di sostituzione del Dsga in reggenza, anche per temporanea assenza o impedimento. Viene liquidata per ogni giorno di sostituzione e viene posta a carico del FIS, detratto il CIA (compenso individuale accessorio) in godimento.

LA QUOTA VARIABILE per gli Assistenti che sostituiscono è un'indennità accessoria mensile, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno. In questo caso tale indennità viene erogata anche per periodi inferiori al mese ed è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio.

CALCOLO INDENNITÀ DI DIREZIONE PER L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CHE SOSTITUISCE IL DSGA (IMPORTI LORDO DIPENDENTE - TABELLE CCNL 2016/2018)	
Quota fissa annuale spettante al Dsga	1.828,00
Compenso Individuale Accessorio CIA annuale (euro 73,70 mensili)	884,40
Differenza annuale	943,60
Importo lordo giornaliero (943,60:360 gg.) da moltiplicare per il numero di giorni previsti per la sostituzione	2,62

La sostituzione del Dsga nell'Intesa nazionale del 18 settembre 2020

Il Ministero, assieme alle Organizzazioni sindacali, ha proceduto al rinnovo dell'Intesa nazionale in merito agli incarichi di sostituzione sui posti vacanti, in modo da ovviare, ancora una volta, alla carenza di Direttori dei servizi generali e amministrativi al fine di assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche. I posti risultanti vacanti di Dsga al 1° settembre 2020 sono 2.301.

Le indicazioni per l'a.s. 2020/2021, rivolte agli Uffici Scolastici Regionali (USR), al fine di uniformare i comportamenti con l'adozione di criteri nazionali omogenei per il reperimento e l'individuazione degli Amministrativi che possono svolgere la funzione di Dsga - una volta esperita la procedura prevista dall'art. 14 del CCNI del 12 giugno 2019 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - nel permanere di residui posti disponibili, sono di procedere alla copertura dei

suddetti secondo l'ordine di priorità di seguito elencato e previa pubblicazione di avviso di disponibilità sul proprio sito:

1. provvedimento di utilizzazione agli **Assistenti amministrativi** disponibili da fuori provincia e, poi, da fuori Regione;
2. **reggenza a DSGA** di ruolo, disponibili anche in scuole normo-dimensionate;
3. conferimento di **incarico** ad **Assistenti amministrativi** disponibili, **immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2020/2021**;
4. conferimento di **incarico** ad **Assistenti amministrativi non di ruolo** disponibili, **che già abbiano svolto l'incarico di DSGA nell'a.s. 2019/2020, in possesso del titolo di studio specifico**;
5. conferimento di **incarico ai candidati** inseriti nelle graduatorie di istituto come **Assistenti amministrativi** disponibili, **che già abbiano svolto l'incarico di DSGA nell'a.s. 2019/2020 e che siano in possesso del titolo di studio specifico**;
6. conferimento di **incarico ai candidati** inseriti nelle **graduatorie di merito del concorso di DSGA nella regione di svolgimento del concorso e, in subordine, provenienti da altre regioni**;
7. conferimento di **incarico** ad **Assistenti amministrativi non di ruolo** disponibili, **che siano in possesso del titolo di studio specifico**;
8. conferimento di **incarico ai candidati** inseriti nelle graduatorie di istituto come **Assistenti amministrativi** disponibili, **che siano in possesso del titolo di studio specifico**.

L'intesa prevede, inoltre, che questa materia rientri nell'ambito delle relazioni sindacali a livello regionale.